


16. MAR. 2009 13:36

+39 0668897528  
MIN. GIUST. UFF. III LIB. PROF.

NR. 1504 P. 1/3

*Conte*  
*Ug. Lega*



## Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
Direzione Generale della Giustizia Civile  
Via Arenula, 70 - 00186 Roma  
Ufficio III

Al Sig. Presidente del Consiglio  
Nazionale dei Geologi  
Via Vittoria Colonna, 40  
00193 ROMA

FAX 06 68807742

e p. c.

Al Sig. Presidente del  
Consiglio Nazionale degli Ingegneri  
ROMA

Fax 06 69767048

Al Sig. Presidente del  
Consiglio Nazionale degli Architetti P.P. e C.  
ROMA

FAX 06 6879520

Al Sig. Presidente del  
Consiglio Nazionale dei Chimici  
ROMA

FAX 06 47885904

Al Sig. Presidente del  
Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali  
ROMA

FAX 06 5800300

Consiglio Nazionale degli Ingegneri

16/03/2009 - 080.1274



Al Sig. Presidente del  
Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e  
Dottori Forestali  
ROMA

FAX 06 8555961

Al Sig. Presidente del  
Consiglio Nazionale dei Biologi  
c/o Consigli Nazionali  
SEDE

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine  
Nazionale dei Biologi  
ROMA

FAX 06 57090234 47090235

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo dei Consigli degli ordini territoriali ai sensi  
dell'art. 3 D.P.R. 169/2005.  
Quesito.

Con nota prot. n. Rif. P/M4a/768 del 16 febbraio 2009 codesto Consiglio Nazionale chiede a questa Amministrazione di valutare la possibilità "di concedere" agli Ordini regionali una proroga di cinquanta o sessanta giorni per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli.

La richiesta è giustificata dal fatto che per la maggioranza degli Ordini le elezioni dovranno tenersi nei mesi di agosto e settembre e ciò potrebbe determinare una minore affluenza alle urne.

L'art.3, 1 comma, del D.P.R. 169/2005, che prevede che l'elezione del Consiglio dell'ordine è indetta dal Consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, va letto unitamente all' art.2 dello stesso D.P.R. che, al 4 comma, prevede che i consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati.

Pertanto i consiglieri resteranno in carica fino al compimento del 4° anno dalla proclamazione degli eletti a norma dell'art. 2 comma 4 del D.P.R. 169/2005, e le nuove elezioni dovranno necessariamente tener conto di tale scadenza naturale.

Il termine e la data per l'indizione delle elezioni è previsto dal disposto normativo che non contempla alcuna possibile deroga che, pertanto, non è nella disponibilità del Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE  
Luigi FRONZIO

